



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

Registro Generale n. 7

PUBBLICATO DAL 05.02.2014 AL 31.12.2014

N° REGISTRO: 27

ORDINANZA N° 7 DEL 04-02-2014

Ufficio: MANUTENZIONE

Oggetto: MANUTENZIONE E PULIZIA FOSSI TAGLIO RAMI E SIEPI SPORGENTI SU STRADE

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di febbraio,

IL SINDACO

Rilevata la necessità di garantire il regime di scolo delle acque, mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali dei fossi e dei canali, le aree pertinenti fossi e scoline che attraversano le proprietà private, ma prospicienti le strade comunali, ed alla rimozione di ostruzioni per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare danni al sistema viario e idraulico, rendere più sicura la viabilità ad uso pubblico, le abitazioni e garantendo un regolare deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così situazioni di potenziale pericolo e/o di allagamenti, smottamenti dilavamenti ecc.;

Riconosciuta altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, al fine di evitare i conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica e con particolare riferimento a curve stradali, siepi ramaglie ecc., che dovranno essere contenute e mantenute come prescritto dal Codice della Strada.

Vista la direttiva del Prefetto di Perugia n. 60518 del 20.11.2013 avente per oggetto "Manutenzione di fossi, rivi e scolatori nei Comuni della Provincia di Perugia";

Richiamate le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 -31 - 32 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.);

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua con le strade Comunali o vicinali;

VISTI gli artt. 29-31-32 D.Lgs. 285/1992 s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il DPR 495/1992 "Regolamento esecuzione codice della strada";

VISTO l'art. 50 comma 5e, l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i regolamenti Regione Umbria 17 Dicembre 2002, n. 7 e 16 luglio 2012, n. 11;

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade, e di fondi agricoli in genere a provvedere, agli interventi di seguito elencati ai punti 1, 2, e 3, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi effettuando gli interventi dalla data del 01.10. al 31.03 di ogni anno, comunque è fatto salvo il rispetto di cui alle normative vigenti in materia (Regolamento Regione Umbria 17 Dicembre 2002 n. 7 in particolare gli artt. 12, 64 e 106);

INTERVENTI INDEROGABILI DA EFFETTUARE

1. Per le piantagioni e siepi (Art. 29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del D.P.R. n. 495/1992):

- Di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;

2. Per le manutenzioni delle ripe (art. 31 del codice della strada):

- Regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;

3. Per la condotta delle acque e i canali artificiali e manufatti sui medesimi (Art. 32 e 33 del codice della strada):

- Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta connessione con la viabilità, compresa la rimozione degli ingombri, anche ai sensi degli artt. 913, 915, 916, 917 del codice civile.

Alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché dei tratti tombinati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombinati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi principali,

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà verificato e perseguito come per legge nulla escluso e/o accettato;

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi e normative che regolano la materia;

Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Responsabile del Servizio Polizia Locale, il quale provvederà a verificarne l'applicazione, ai Carabinieri, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale, ed alla Comunità Montana per le opportune determinazioni di competenza;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

L'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale del Comune di Cascia.

IL SINDACO
(Emili Prof. Gino)